

## ATTO COSTITUTIVO ETS EuropaMente

In data 29/07/2021, presso la sede legale dell'ETS EuropaMente ubicata in Via Enrico Guastalla 4, alle ore 21.00, si sono riunite le seguenti *persone*<sup>1</sup>:

Serena Bernardini nata Roma il 15/04/1989 residente a Roma cittadina italiana codice fiscale BRNSRN89D55H501T

Chiara Di Gaetano nata a Roma il 12/11/1988 residente a Roma cittadina italiana codice fiscale DGTCHR88S52H501C

Michele Paolini nato a Roma il 18/07/1990 residente a Roma cittadino italiano codice fiscale PLNMHL90L18H501J

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Serena Bernardini, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Chiara Di Gaetano quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un ETS e dà lettura dello *Statuto*<sup>2</sup> contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

**ART. 1** È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"<sup>3</sup>) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *ETS* avente la seguente *denominazione*<sup>4</sup>:  
"EuropaMente *ETS*"<sup>5</sup>, da ora in avanti denominata "*ETS*", con *sede legale* nel Comune di *Roma* e con *durata illimitata*<sup>6</sup>.

**ART. 2** - L'ETS *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione

<sup>1</sup> Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono essere *persone fisiche* oppure i *rappresentanti legali* (o loro delegati) di enti diversi dalle persone fisiche.

<sup>2</sup> "Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde" (co. 2, art. 21 Cts).

<sup>3</sup> "Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto *compatibili*, anche alle *categorie* di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare" (co. 1, art. 3 Cts).

<sup>4</sup> "La *denominazione sociale*, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico" (co. 1, art. 12 Cts).

<sup>5</sup> La **lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017**, chiarisce che la *qualificazione giuridica* di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts); quindi, l'*acronimo ETS*, anche se previsto nella denominazione sociale, *non sarà spendibile* nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla operatività del suddetto Registro.

<sup>6</sup> Può avere anche una durata *limitata*.

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi<sup>7</sup>:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici per la promozione dei diritti umani e civili e dei valori di convivenza pacifica nella diversità;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso a) l'organizzazione di workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici, laboratori per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sulla *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco attraverso a) l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sui diritti umani civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

<sup>7</sup> Selezionare la *forma di svolgimento* delle proprie *attività associative* le quali dovranno essere indicate, con un adeguato grado di analiticità e specificità, in una o più delle seguenti *tipologie di attività di interesse generale*, elencate dal **co. 1, art. 5 Cts**:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".
- Questo elenco *tassativo*, ai sensi del **co. 2, art. 5 Cts**, può essere *aggiornato* con apposito D.P.C.M.

- Integrazione sociale di persone migranti attraverso a) l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici, laboratori, attività ludico-sportive; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sull'argomento.

L'ETS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>8</sup>:

- cooperazione allo sviluppo attraverso la promozione e sviluppo di sinergie per progetti di protezione ed empowerment di donne, giovani e minoranze a rischio marginalizzazione in America Latina;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il coordinamento con centri doposcuola esistenti sul territorio o la creazione di nuovi in contesti vulnerabili ad alta dispersione scolastica e con attività mirate al rafforzamento dei legami con la collettività ed il tessuto sociale, dirette a persone a rischio marginalizzazione;
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* attraverso l'organizzazione di tornei ed eventi ludico-sportivi come strumento solidale di inclusione sociale.

L'ETS può esercitare anche attività di *raccolta fondi* organizzata e continuativa<sup>9</sup> - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 3** I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'*Organo di amministrazione*<sup>10</sup> (o Consiglio direttivo) sia composto da \_\_\_\_ componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente: Serena Bernardini

Vice – Presidente<sup>11</sup>: Michele Paolini

Segretario: Chiara Di Gaetano

Consigliere: Chiara Di Gaetano

**ART. 4** I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'*Organo di controllo*<sup>12</sup> sia composto da 3 componenti<sup>13</sup> e nominano a farne parte i signori:

Presidente: Michele Paolini

Membro effettivo: Serena Bernardini

<sup>8</sup> Il *Decreto ministeriale* individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 Cts).

<sup>9</sup> L'attività di *raccolta fondi* può essere anche svolta in forma *organizzata e continuativa* e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts).

<sup>10</sup> L'*Organo di amministrazione* è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'*Organo di gestione*.

<sup>11</sup> Carica associativa *eventuale*.

<sup>12</sup> Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina dell'*Organo di controllo*, anche di tipo *monocratico*, è *obbligatoria* quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'*attivo* dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) *ricavi*, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) *dipendenti* occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'*Organo di controllo* è obbligatoria anche quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* (co. 2-4, art. 30 Cts).

<sup>13</sup> "Ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'*Organo di controllo* devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di *organo di controllo collegiale*, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti" (co. 5, art. 30 Cts).

Membro effettivo: Chiara Di Gaetano

**ART. 5** Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2021. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno<sup>14</sup>.

**ART. 6** Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'ETS qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto


Sig.ra Serena Bernardini



Sig.ra Chiara Di Gaetano



Sig. Michele Paolini



Luogo e data

Roma 29/07/2021

---

<sup>14</sup> Gli esercizi possono avere durata *non coincidente* con l'anno solare.

# STATUTO

## ETS EuropaMente<sup>1</sup>

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"<sup>2</sup>) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un ETS avente la seguente *denominazione*<sup>3</sup>:

"EuropaMente"<sup>4</sup>, da ora in avanti denominata "ETS", con *sede legale* nel Comune di Roma e con *durata illimitata*<sup>5</sup>.

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Ets *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi<sup>6</sup>:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici per la promozione dei diritti umani e civili e dei valori di convivenza pacifica nella diversità;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso a) l'organizzazione di workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici, laboratori per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sulla *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco attraverso a) l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sui diritti umani civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Integrazione sociale di persone migranti attraverso a) l'organizzazione di fiere, spettacoli, workshop, interventi in spazi pubblici e in istituti scolastici, laboratori, attività ludico-sportive; b) ricerca, analisi, pubblicazione e diffusione di lavori sull'argomento.

L'ETS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>7</sup>:

- cooperazione allo sviluppo attraverso la promozione e sviluppo di sinergie per progetti di protezione ed empowerment di donne, giovani e minoranze a rischio marginalizzazione in America Latina;

---

<sup>1</sup> Vedi nota 1.

<sup>2</sup> Vedi nota 4.

<sup>3</sup> Vedi nota 5.

<sup>4</sup> Vedi nota 6.

<sup>5</sup> Vedi nota 7.

<sup>6</sup> Vedi nota 10.

<sup>7</sup> Vedi nota 11.

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il coordinamento con centri doposcuola esistenti sul territorio o la creazione di nuovi in contesti vulnerabili ad alta dispersione scolastica e con attività mirate al rafforzamento dei legami con la collettività ed il tessuto sociale, dirette a persone a rischio marginalizzazione;
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* attraverso l'organizzazione di tornei ed eventi ludico-sportivi come strumento solidale di inclusione sociale.

L'ETS può esercitare anche attività di *raccolta fondi* organizzata e continuativa<sup>8</sup> - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'ETS *persone fisiche ed enti*<sup>9</sup> che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'ETS con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione<sup>10</sup> (o consiglio direttivo) una *domanda scritta*<sup>11</sup> che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- condividere le finalità e i valori dell'ETS;
- versare una quota associativa di euro 10, da rinnovare annualmente.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,<sup>12</sup> motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,<sup>13</sup> chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

---

<sup>8</sup> Vedi nota 12.

<sup>9</sup> L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è *eventuale*.

<sup>10</sup> Vedi nota 13.

<sup>11</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>12</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>13</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di<sup>14</sup>:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'ETS e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'ETS;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'ETS;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di<sup>15</sup>:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare alle assemblee o delegare un altro membro dell'ETS in caso di impossibilità;
- comunicare tempestivamente le novità e gli sviluppi inerenti alle attività, gli obiettivi e le finalità dell'ETS.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto<sup>16</sup>, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'ETS, può essere *escluso* dall'Ets mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni<sup>17</sup>.

L'associato può sempre *recedere* dall'Ets.

Chi intende recedere dall'ETS deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima<sup>18</sup>.

I *diritti di partecipazione* all'ETS non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

---

<sup>14</sup> Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

<sup>15</sup> Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

<sup>16</sup> "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

<sup>17</sup> L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria* entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art.

24 Codice civile)": norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

<sup>18</sup> Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'ETS non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono *organi* dell'ETS:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);<sup>19</sup>
- il Presidente;
- l'Organo di controllo<sup>20</sup>;
- il Vicepresidente;
- il consigliere

## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.<sup>21</sup>

Ciascun associato ha *un voto*.<sup>22</sup>

Ciascun associato deve farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione<sup>23</sup>. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<sup>24</sup>

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.<sup>25</sup>

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda<sup>26</sup> convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio<sup>27</sup>.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati<sup>28</sup>.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:<sup>29</sup>

---

<sup>19</sup> Vedi nota 13

<sup>20</sup> Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

<sup>21</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>22</sup> "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (**co. 2, art. 24 Cts**).

<sup>23</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>24</sup> nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

<sup>25</sup> "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**).

<sup>26</sup> non nello *stesso giorno*.

<sup>27</sup> o del *rendiconto finanziario per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

<sup>28</sup> "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (**co. 2, art. 20 Codice civile**).

<sup>29</sup> Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'ETS; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*<sup>30</sup>;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'ETS;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<sup>31</sup>

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<sup>32</sup>

Per deliberare lo *scioglimento dell'ETS* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8 (Organo di amministrazione<sup>33</sup>)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'ETS o ad essa affidati;

<sup>30</sup> se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

<sup>31</sup> L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (**co. 2, art. 25 Cts**).

<sup>32</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>33</sup> Vedi nota 13

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 1 e 3, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 1 anni e sono *rieleggibili* per 1 mandato.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.<sup>34</sup>

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'ETS e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza<sup>35</sup>.

## **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'ETS - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea<sup>36</sup> tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" ( **co. 3-5, art. 26 Cts**).

<sup>35</sup> "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" ( **art. 27 Cts**).

<sup>36</sup> Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

<sup>37</sup> Carica associativa *facoltativa*.

## **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*<sup>38</sup>, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.<sup>39</sup>

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge<sup>40</sup>, l'ETS *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'ETS – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<sup>41</sup>.

## **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

---

<sup>38</sup> Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

<sup>39</sup> In alternativa, è nominato per *volontà* dell'ETS. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'ETS supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

<sup>40</sup> Se l'ETS supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

<sup>41</sup> L'ETS, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

L'ETS ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo<sup>42</sup>.

#### **ART. 14 (Bilancio di esercizio)**

L'ETS deve redigere il *bilancio di esercizio*<sup>43</sup> annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno<sup>44</sup>. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore<sup>45</sup>.

#### **ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'ETS deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet<sup>46</sup> gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'ETS deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

<sup>43</sup> "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**). Se l'ETS esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (**co. 4, art. 13 Cts**).

<sup>44</sup> Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

<sup>45</sup> L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'ETS, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (**co. 6, art. 13 Cts**).

<sup>46</sup> o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'ETS (**co. 2, art. 14 Cts**).

<sup>47</sup> dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (**co. 1, art. 14 Cts**).

## ART. 16 (Libri)

L'ETS deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- <sup>48</sup>il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- <sup>49</sup>il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità  
telematica  
fisica

## ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'ETS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'ETS soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<sup>50</sup>

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ETS<sup>51 52</sup>.

L'ETS deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi<sup>53</sup>.

## ART. 18

---

<sup>48</sup> se previsto l'Organo di controllo.

<sup>49</sup> se previsti altri organi associativi.

<sup>50</sup> Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

<sup>51</sup> Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**).

<sup>52</sup> Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

<sup>53</sup> Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (**co. 3, art. 18 Cts**).

## **(Lavoratori)**

L'ETS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117<sup>54</sup>.

### **ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'ETS, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*<sup>55</sup> dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore<sup>56</sup>, secondo le seguenti disposizioni Baobab Experience; Libera; Basket Beats Borders, o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **ART. 20 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

---

<sup>54</sup> I lavoratori dell'ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'ETS rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

<sup>55</sup> "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

<sup>56</sup> o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.